

**Originale**



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**COMUNE DI LOCANA**

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**DETERMINAZIONE  
N. 113 del 30/12/2021**

**OGGETTO:**

**DETERMINA COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO  
2021.**

L'anno duemilaventuno , il giorno trenta del mese di dicembre.

Responsabile del Servizio: BERTOLDO Marco

# OGGETTO: DETERMINA COSTITUZIONE FONDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economiche e finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, e che in tale contesto spetta all'Ente definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei "limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa";
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
  - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziate e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2021 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto all. A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

### PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**
  - a) tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 38.317,64**;
- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**
  - **lett. a):** Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di **Euro 1.081,60**;
  - **lett. b):** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 840,97**;

Rilevato che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2021, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

- **lett. c):** R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità - **Euro 1.078,09**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte stabile - ammonta ad **Euro 41.318,30**;

### DECURTAZIONI CONSOLIDATE

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di **Euro 0,00** rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in **Euro 0,00**;

### PARTE VARIABILE

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- art. 67, comma 3, lett. d): importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - **Euro 102,42**;
- art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 - **Euro 444,91**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 112 /2021, ad oggetto: "*Indirizzi per la costituzione della parte variabile – direttive per contrattazione decentrata*", di seguito specificati:

- art. 67, comma 4: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - **Euro 2.981,73**;
- art. 67, comma 5, lett. b): incremento per obiettivi dell'ente - **Euro 3.978,95**;

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c), di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016: **Euro 0,00**;
- incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: **Euro 0,00**;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2021 - parte variabile – ammonta ad **Euro 7.508,01**.

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021 è pari ad **Euro 48.826,31**.

#### VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricorrono presso il Comune di Locana:

- retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;
- fondo del lavoro straordinario;

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018;
- per economie sul fondo per lavoro straordinario dell'anno precedente, ex art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL 21/05/2018;
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018,

incidenti sul totale del fondo *de quo* per **Euro 0,00** sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa, o per consolidato orientamento della Corte dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato.

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni, finalizzato a garantire il mantenimento della Quota Media Procapite (QMP) di trattamento accessorio prevista al 31.12.2018;
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "*il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019*".

Visto che sono recentemente pervenute indicazioni operative specifiche dalla Ragioneria Generale dello Stato con proprie note prot. 179877/2020 e 12454/2021, che hanno individuato le concrete modalità di calcolo dell'adeguamento, stabilendo che:

- nel computo del personale in servizio al 31.12.2018 occorre considerare sia il personale a tempo indeterminato che quello a tempo determinato, così come quello eventualmente in servizio in favore dell'ente in posizione di comando o convenzione, in quanto consumava del trattamento accessorio, procedendo in tutti i casi al riproporzionamento in ragione della percentuale di part-time eventualmente assegnata ai dipendenti;
- nel raffronto, utile a definire l'eventuale scostamento positivo della dotazione organica, tra il personale in servizio alla data di cui sopra e quello in servizio nell'anno di riferimento, invece, occorre tenere conto, in ambo i casi, del solo personale a tempo indeterminato, atteso l'esplicito collegamento dell'articolo 33 comma 2 del d.l. 34/2019 con l'assunzione di personale di tal genere, anche qui con riproporzionamento in ragione dell'eventuale percentuale di part time e utilizzando per il conteggio il metodo dei cedolini. Ciascun dipendente in servizio per l'intero anno a tempo pieno sarà pertanto computato con n. 12 cedolini, e in coerenza con ciò saranno determinati i cedolini riferibili ai dipendenti cessati o assunti in corso d'anno o in regime di p.t. Il totale dei cedolini emessi in corso d'anno diviso per 12, sarà espressivo della consistenza effettiva della dotazione organica nel corso dell'anno considerato.

Rilevato che, evidentemente, presupposto per l'adeguamento del limite in parola è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018.

Atteso che, alla luce della stima effettuata dal Servizio Amministrativo Finanziario, secondo un'impostazione prudentiale, **non si rileva** uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2021 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma;

Verificato che, per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 **non deve** essere adeguato, e **viene confermato** nell'importo di **Euro 0,00**.

Evidenziato che tale ultimo importo è stato definito in via meramente presuntiva, essendo ricollegato a un incremento dotazionale la cui consistenza effettiva sarà oggetto di verifica al termine dell'esercizio e che si darà corso, d'ufficio, alla sua eventuale rettifica sulla base dei dati dotazionali disponibili a consuntivo.

Considerato che, come evidenziato nel ridetto prospetto di raccordo all. A) alla presente determinazione, alla luce di quanto sopra illustrato, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2021, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016:

- **è non è possibile** utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite prevedendo un incremento presuntivo delle risorse del fondo in argomento;

Rilevato che, con la su richiamata deliberazione della G.C. n. 112 /2021, ad oggetto "*Indirizzi per la costituzione della parte variabile – direttive per contrattazione decentrata*", l'Amministrazione ha ritenuto di utilizzare lo spazio finanziario derivante dall'adeguamento del limite in parola come segue:

- art. 67, comma 5, lett. a): incremento della componente stabile del Fondo di cui al comma 2 correlato ad aumento della dotazione organica - **Euro 0,00**;
- incremento dello stanziamento annuo destinato al trattamento accessorio delle posizioni organizzative, ex art. 15 del Ccnl 21.05.2018 - **Euro 0,00**;

Ribadito che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo necessario ed automatico adempimento.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557 e 562, della L. n. 296/2006;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2021, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

#### UTILIZZO VINCOLATO

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1. **Euro 19.207,22** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
2. **Euro 5.586,28** per indennità di comparto (quota a carico fondo)

Dato atto che per effetto dell'utilizzo delle voci di utilizzo di cui sopra, in attesa dell'eventuale implementazione della parte variabile, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **Euro 24.032,81**;

Dato atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale **2019-2021**;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Evidenziato che l'ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, nel caso di mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto costituito;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. alla luce delle premesse del presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, di procedere alla costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2021, in conformità al dettato del CCNL 21/05/2018 e delle norme vigenti, come da prospetto allegato A) alla presente determinazione, parte integrante e sostanziale della medesima, per un importo totale di **Euro 48.826,31** dettagliati come segue:
  - **Euro 38.317,64** importo unico consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1)  
*a dedurre:*
    - **Euro 0,00** *decurtazione permanente art. 1, comma 456, Legge 147/2013;*  
*cui si aggiungono:*
  - **Euro 1.081,60** art. 67, comma 2, lett. a): incremento Euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015;
  - **Euro 840,97** art. 67, comma 2, lett. b): differenziali posizioni economiche;
  - **Euro 1.078,09** art. 67, comma 2, lett. c): R.I.A. e assegni ad personam personale cessato;
  - **Euro 102,42** art. 67, comma 3, lett. d): importi una tantum frazione RIA personale cessato anno precedente;
  - **Euro 444,91** art. 67, comma 3, lett. e): eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
  - **Euro 0,00** art. 67, comma 3, lett. c): importi per specifiche disposizioni di legge;
  - **Euro 2.981,73** art. 67, comma 3 lettera h), incremento 1,2% del m.s. 1997;
  - **Euro 3.978,95** art. 67, comma 3 lettera , lett. i), per obiettivi dell'ente;
  - **Euro 0,00** art. 67, comma 5, lett. a), per incremento *presuntivo* della dotazione organica, ex art. 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019;
2. di rilevare che, come evidenziato nel prospetto di raccordo di cui al predetto all. A), al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016:
  - **è non è possibile** utilizzare il maggiore spazio finanziario concesso dall'adeguamento positivo del limite, **non prevedendo** un incremento presuntivo delle risorse del fondo in argomento, come specificato al punto 1. del presente dispositivo;
3. di dare atto che si provvederà al computo definitivo del possibile adeguamento del limite di cui al precedente capoverso e alla sua verifica a consuntivo alla luce dell'effettivo accrescimento della dotazione organica, ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., con assestamento finale del limite di legge e suo necessario ed automatico adempimento;
4. di rilevare che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:
  - **Euro 19.207,22** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
  - **Euro 5.586,28** per indennità di comparto (quota a carico fondo);
5. di rilevare pertanto che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa **Euro 24.032,81**;
6. Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D. Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021-2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sia esigibile;
7. di dare atto inoltre che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale **2019-2021**;
8. di inviare gli atti al Revisore dei conti per le verifiche di competenza, nonché alle OO.SS. e alla RSU per garantire le relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;
9. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
10. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della L. n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

Il Responsabile del Servizio  
BERTOLDO Marco

---

VISTO (articolo 151, comma 4 TUEL)

CIG	Anno	Imp	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

**Il Responsabile di Ragioneria**  
BERTOLDO Marco

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

Locana, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
CARPINELLI Dott.ssa Pia

---

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo  
Copia conforme all'originale in formato digitale.

F.to

---